CITTÀ DI ANDRIA

ORDINANZA SINDACALE

N. 375 DEL 09/11/2020

OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – CHIUSURA E DIVIETO DI ACCESSO DELL'UTENZA ALLA VILLA COMUNALE ED A TUTTI I PARCHI CITTADINI RECINTATI.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19);
VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 come convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";*
VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";*
VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia, n. di Reg. 374 – del 3 ottobre 2020 – avente ad oggetto "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";*
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologia da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";*
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 novembre 2020 che al comma 9, lett. b) dell'art. 1 prevede: *"b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";*
CONSIDERATO *che i parchi e le aree verdi comunali costituiscono da sempre un'attrazione di forte richiamo per i cittadini, le stesse non hanno sorveglianza, i giochi per bambini sono sparsi e hanno strutture per il fitness degli adulti, peraltro accessibili indiscriminatamente e, quindi, la conformazione stessa delle suddette aree non consente un controllo efficace al fine di contingentarne gli accessi;*
CONSIDERATO che pervengono giornalmente segnalazioni di assembramenti sia nella Villa Comunale che nei diversi parchi cittadini da parte dei fruitori degli stessi e che, pertanto, la frequentazione di persone nella villa comunale e nei parchi e nelle aree verdi comunali, di bambini e adolescenti, non garantisce l'osservanza della misura del divieto di assembramento, con

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"

conseguenti rischi di diffusione, restando impossibile garantire un servizio di contingentamento all'accesso;

CONSIDERATO inoltre che nella riunione dei Sindaci della Provincia BAT con in Prefetto, del 09/11/2020, il Direttore Generale della ASL BAT ha rappresentato, in ordine al trend di diffusione del virus nella provincia Barletta Andria Trani, un significativo aumento di casi ed un elevato tasso di incidenza in relazione alla popolazione residente, chiedendo di approntare ogni e più utile provvedimento teso ad evitare assembramenti;

RAVVISATA la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di assembramenti nei parchi;

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 del dlgs 267/2000 che richiama la competenza del sindaco in qualità di autorità sanitaria cittadina ad adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dal **10/11/2020 e fino al 03/12/2020 –** con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica – ai sensi del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge n. 35/2020, **la chiusura della villa comunale e di tutti i parchi cittadini recintati di proprietà comunale durante tutto l'arco della giornata (dalle 00,00 alle 24.00).**

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1 , del d.l. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

INFORMA CHE

Contro il presente provvedimento può essere presentato, alternativamente, ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 29 e seguenti del d.lgs. n. 104/2010;
- al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.

E' inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Barletta-Andria-Trani entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Andria.

Il presente provvedimento è stato comunicato al Prefetto di Barletta-Andria-Trani con nota prot. n. 89578 del 04/11/2020.

DISPONE

Che copia della presente sia trasmessa:

- alle forze di Polizia presenti sul territorio, alla Questura di Bari, alla Stazione dei Carabinieri di Andria e Tenenza della Guardia di Finanza di Andria, al Comando di Polizia Locale di Andria;
- Al Dirigente del Servizio Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Andria;
- Al Responsabile dell'Area Comunicazione del Comune di Andria per la opportuna pubblicità.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"

Altresì, che si proceda alla pubblicazione della presente sull'albo pretorio on-line del Comune di Andria per 10 giorni. La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e ss.mm.ii.
Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia e il Corpo di Polizia Locale di Andria, nonché gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

IL SINDACO
Giovanna Bruno / INFOCERT SPA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"